

Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. sulle materie all'Ordine del Giorno.

Assemblea Straordinaria

1. *Proposta di adeguamento dell'articolo 19 dello Statuto vigente di Tecnoinvestimenti S.p.A.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e approvazione della proposta di adeguamento dell'art. 19 dello Statuto sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A. a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi del quale *"l'emittente AIM Italia che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data e, salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea"*. Il Consiglio di Amministrazione precisa che detto adeguamento si rende opportuno in funzione della transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 19 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

Testo Vigente (*)	Testo Proposto
Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.	Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.
L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.	L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.
Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea	Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea

<p>ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale presente in Assemblea.</p>	<p>ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale presente in Assemblea.</p>
---	--

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(i) *di adeguare, conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, l’articolo 19 dello Statuto di Tecnoinvestimenti S.p.A. in funzione dell’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie della Società, approvando espressamente il seguente nuovo testo dell’articolo 19 dello Statuto:*

“Sono riservate all’Assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

L’Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni

o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM; e (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM, fermo restando che in tal caso è necessario, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale presente in Assemblea".

(ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

2. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per deliberare in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati, e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole *tranche*, tra i quali il numero, il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle nuove azioni.

A) Motivazione della delega e destinazione dell'eventuale aumento (o aumenti) del capitale sociale.

La proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria si inquadra nella continuativa strategia di crescita della Società ed è finalizzata a dotare la stessa di uno strumento idoneo ad assicurare con tempestività i mezzi finanziari necessari per sostenere il processo di consolidamento e sviluppo del gruppo facente capo alla Società (il "**Gruppo**"). Al fine di supportare adeguatamente tale processo, infatti, occorre che le risorse necessarie per sostenere e consolidare lo sviluppo possano essere reperite in maniera rapida e nella forma più flessibile, anche per poter cogliere eventuali opportunità che si presentassero sul mercato. Il ricorso alla delega *ex art.* 2443 del Codice Civile, dunque, trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività di esecuzione nel reperire le risorse finanziarie destinate ad un ulteriore rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, cogliendo le condizioni più favorevoli che si dovessero presentare, tenuto anche conto dell'incertezza e volatilità dei mercati azionari.

Si propone pertanto di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società la proposta di attribuire all'organo amministrativo una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante

emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto. Si propone inoltre di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle nuove azioni, da determinarsi nell'imminenza dell'offerta in opzione, tenuto conto dell'andamento del mercato e della prassi di mercato in operazioni similari, il numero di azioni ordinarie da emettere, il rapporto di opzione ed il godimento.

L'aumento di capitale sociale, ove deliberato dai competenti organi, è finalizzato a dotare la Società delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento perseguiti dal *management* della Società, nonché per future opportunità di crescita per linee esterne.

B) Impegni di sottoscrizione e di garanzia

Per opportuna completezza, si segnala che l'azionista Tecno Holding S.p.A. ("**Tecno Holding**"), che detiene n. 18.026.000 azioni della Società (pari al 56,86% del capitale sociale della stessa), ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere fino all'intera quota di spettanza dell'aumento di capitale delegato, ove deliberato dai competenti organi sociali.

Inoltre, con comunicato stampa del 20 aprile 2016, Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere fino all'intera quota di spettanza dell'aumento di capitale delegato, ove deliberato dai competenti organi sociali.

Nell'esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, ove occorrendo, se procedere, in relazione all'aumento di capitale, alla raccolta di ulteriori impegni di sottoscrizione da parte di Soci e/o di impegni di garanzia da parte di soci e/o di soggetti terzi. Dell'eventuale raccolta di impegni di sottoscrizione da parte di Soci e/o di impegni di garanzia da parte di soci e/o di soggetti terzi verrà data ampia ed adeguata informativa al mercato.

C) Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.

Nell'esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di esecuzione dell'operazione, in relazione ai programmi di crescita della Società e tenuto anche conto delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che la delega potrà essere esercitata entro il termine di 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Allo stato è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società utilizzi a breve la delega, anche integralmente, qualora conferitagli, per dare esecuzione – subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e qualora le condizioni di mercato lo consentano – ad un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti entro luglio 2016.

In tal caso, verrà data al mercato adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione dell'operazione.

D) Data di godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione.

Il godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della delega *ex art.* 2443 del Codice Civile, fermo restando che le

predette azioni attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.

Nell'esercizio della delega, verrà inoltre data informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione.

Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni

Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni ordinarie da emettere ed il rapporto di opzione, elementi tutti che saranno determinati solo in prossimità dell'attuazione dell'aumento di capitale in funzione dell'andamento di mercato, non è possibile allo stato formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti che non esercitassero integralmente i diritti di opzione loro spettanti.

* * *

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

Testo Vigente (*)	Testo Proposto
<p>Il capitale sociale è di euro 31.700.000,00 (trentuno milioni settecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 31.700.000 (trentuno milioni settecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinquantunomila e centesimi zero) mediante emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei <i>Warrant</i> non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione <i>Warrant</i> Tecnoinvestimenti 2016-2019". Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 31.700.000,00 (trentuno milioni settecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 31.700.000 (trentuno milioni settecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinquantunomila e centesimi zero) mediante emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei <i>Warrant</i> non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione <i>Warrant</i> Tecnoinvestimenti 2016-2019". Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.</p>

<p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria del 31 maggio 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di diciotto mesi dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.</p> <p>La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>
--	--

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione precisa che lo Statuto sarà aggiornato in funzione della delega ad aumentare il capitale sociale senza che sia necessaria allo scopo alcuna ulteriore delibera dell'Assemblea.

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell’esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale e/o delle singole tranche, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso l’eventuale sovrapprezzo. Il Consiglio di Amministrazione è conseguentemente delegato a determinare il numero di azioni ordinarie da emettere e correlativamente la misura dell’aumento e il prezzo unitario di emissione, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell’offerta in opzione”;*
- (ii) *“di modificare l’art. 5 dello Statuto come segue:*

“Articolo 5 Capitale Sociale

“Il capitale sociale è di euro 31.700.000,00 (trentuno milioni settecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 31.700.000 (trentuno milioni settecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale.

L’Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinquantomila e centesimi zero) mediante emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei Warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del “Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019”. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.

L’Assemblea straordinaria del 31 maggio 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per un periodo di diciotto mesi dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai

sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.";

(iii) "di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere ad ogni adempimento e formalità necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni della Società, ivi comprese quelle di nuova emissione, e per l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato. Viene inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, espresso mandato al fine di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato in funzione della delega ad aumentare il capitale sociale oggetto del presente punto all'ordine del giorno, senza che sia necessaria allo scopo alcuna ulteriore delibera assembleare".

3. *Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di adozione di un nuovo testo dello Statuto di Tecnoinvestimenti S.p.A. (lo "**Statuto Post Quotazione**") in funzione del progetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), eventualmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie della Società sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

La transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM**") al MTA, comporta, infatti, la necessità di adottare un nuovo testo di Statuto sociale conforme alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate sul MTA nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"). Il recepimento, nell'ambito dello Statuto Post Quotazione, delle disposizioni di legge e regolamentari previste per le società quotate sul MTA determina conseguentemente il venir meno delle previsioni statutarie applicabili alle società aventi azioni quotate sull'AIM.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea, inoltre, che il nuovo testo statutario entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA.

Alla luce di quanto sopra, lo Statuto Post Quotazione, in sintesi e per quanto di maggiore rilevanza, prevede tra l'altro:

- (i) la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Il periodo, c.c., per gli emittenti azioni quotate su un mercato regolamentato;
- (ii) l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), e comunque delle norme applicabili agli emittenti azioni quotate sul MTA, con riferimento alle modalità di convocazione dell'Assemblea e all'intervento e al voto nella stessa;
- (iii) l'applicazione delle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque delle norme applicabili agli emittenti azioni quotate sul MTA, con riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo e alla nomina dei relativi componenti; in proposito, si segnala che lo Statuto Post Quotazione prevede, tra l'altro, che il numero dei componenti dell'organo amministrativo sia compreso tra cinque amministratori e tredici amministratori. Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di allineare la *governance* della Società ai migliori *standard* di mercato, è prevista, tra l'altro, la presenza (a) di due amministratori eletti sulla base di liste presentate da soci di minoranza

nonché (b) di almeno tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF;

- (iv) in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 154-bis, TUF, la nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista dallo Statuto Post Quotazione medesimo, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dal citato articolo 154-bis, TUF.

Inoltre, in considerazione del progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, troverà automaticamente applicazione la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, "trasparenza" degli assetti proprietari, nonché in materia di operazioni con parti correlate prevista dal TUF e dal Regolamento Emittenti. Conseguentemente, nello Statuto Post Quotazione non sono contenuti riferimenti alle disposizioni relative alla c.d. OPA endosocietaria di cui al Regolamento Emittenti AIM, nonché alle disposizioni in materia di "trasparenza" degli assetti proprietari applicabili agli emittenti azioni quotate sull'AIM. Per maggiori dettagli in merito allo Statuto Post Quotazione si rinvia al testo dello Statuto sociale allegato alla presente Relazione.

L'adozione del nuovo testo di Statuto sociale sottoposta all'Assemblea straordinaria non determina l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di adottare, con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, il nuovo testo di statuto sociale, testo che si compone di 26 (ventisei) articoli, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

Milano, 16 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Assemblea ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Vostra Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM") al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.

In proposito si ricorda che, come comunicato al mercato, in data 19 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, eventualmente segmento STAR, ritenendolo funzionale alla valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Sotto altro profilo, il passaggio al MTA consentirebbe alla Società di vedere rafforzate le ormai consolidate relazioni con i propri partner strategici nonché di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali nell'ottica di una maggiore valorizzazione della Società – e conseguentemente del Gruppo – del suo *brand* e del suo *business*, a beneficio degli azionisti e della Società medesima. Infine, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che l'ingresso in un mercato regolamentato quale il MTA determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, eventualmente Segmento STAR, è richiesta la presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e il deposito presso la Consob di una comunicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni sul MTA. Tale prospetto informativo avrà altresì ad oggetto l'aumento di capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo di massimi Euro 50 milioni, per il quale il Consiglio di Amministrazione ha richiesto la delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443, c.c., come indicato all'ordine del giorno dell'Assemblea. In considerazione di quanto sopra, il completamento del progetto di quotazione è subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della Consob dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

Si segnala che la Società ha già provveduto ad avviare presso Borsa Italiana e Consob le istruttorie per l'ammissione a quotazione e l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo nel corso del corrente mese.

Ai fini dell'ammissione delle azioni ordinarie della Vostra Società alle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, la Società ha conferito l'incarico di Sponsor alla società Intermonte SIM S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana per lo svolgimento delle attività al medesimo riservate.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) *di approvare, per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, con conseguente contestuale esclusione dalla quotazione sull'AIM, e per l'effetto di proseguire, subordinatamente all'avvenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera di cui al punto 1) dell'Assemblea Straordinaria, nel progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società su detto mercato;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni tutte di cui sopra, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR e per la predisposizione di tutta la ulteriore relativa documentazione, anche contrattuale.*

Milano, 16 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Allegato A alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti relativa al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, parte straordinaria, convocata per il 31 maggio 2016 - "Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti". Testo proposto.

allegato " " al n. di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: "TECNOINVESTIMENTI S.p.A.".

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto:

- l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente;
- l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 31.700.000,00 (trentunomilionesettecentomila) diviso in n. 31.700.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un massimo di nominali 951.000,00 (novecentocinquantunomila e centesimi zero) mediante

emissione di massime n. 951.000 di azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,40 ciascuna, al servizio dei Warrant non cedibili, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019". Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 luglio 2019 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.

L'Assemblea straordinaria del 31 maggio 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di diciotto mesi dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori si applica quanto previsto dall'art.10. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a tre deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti

permangono in capo al minimo numero di amministratori che in base al presente statuto devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista sub i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e

pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore) meno due componenti, i quali saranno eletti dalle liste di minoranza come disciplinato alla successiva lett. b), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti due Amministratori, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto dal presente statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare

la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 11 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Collegio Sindacale previa comunicazione al proprio Presidente o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 14 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 15 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo paragrafo, c.c., che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 16 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 17 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 18 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi

strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori,

allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di

maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie agli azionisti.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 26 (disposizioni in merito al Consiglio di Amministrazione)

La disposizione dell'articolo 10 relativa al numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 si applica a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione, per qualunque ragione, del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea in data 30 aprile 2015.